

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

6863 / 09

M
63

UDIENZA PUBBLICA

DEL 15/01/2009

SENTENZA

N. 71 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE ROBERTO GIOVANNI

PRESIDENTE

1. Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

2. Dott. IPPOLITO FRANCESCO

"

N. 012802/2006

3. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO

"

4. Dott. MATERA LINA

"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) PARISSE REMO

N. IL 06/06/1958

2) DE ROSSI FABRIZIO

N. IL 29/05/1932

3) MARIOTTI LAURA

N. IL 13/11/1939

4) SARDELLARO VERA

N. IL 25/08/1954

5) NGUYEN THANH HUYEN

N. IL 20/07/1954

avverso SENTENZA del 05/10/2005

CORTE APPELLO

di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dr.

MATERA LINA:

sentito il P. G. dr. Carlo Di Costa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per i ricorsi il difensore di fiducia avv. Giovanni Arico, che
ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L. MATERA



FATTO

Con sentenza in data 10-6-2002 il Tribunale di Tivoli ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" Parisse Remo, De Rossi Fabrizio, Mariotti Laura, Sardellaro Vera e Nguyen Thanh Huyen dal reato di cui all'art. 388 commi 1 e 2 c.p.

Il fatto contestato agli imputati era di avere, ciascuno nella qualità di proprietario della autoclavi collegate ai rispettivi appartamenti siti nel condominio di via Rodolfo Lanciani, eluso il provvedimento emesso in data 22-9-1990 dal Tribunale Civile di Roma, che ordinava a ciascuno di loro di provvedere alla insonorizzazione del pavimento e delle pareti della cabina idrica che ospitava dette autoclavi, non ottemperando alla indicata misura cautelare, emessa a difesa della proprietà del condomino Pascucci Paolo, loro notificata nell'aprile 2001.

A seguito di appello proposto dalla parte civile Pascucci Paolo, con sentenza in data 5-10-2005 la Corte di Appello di Roma, in riforma della predetta sentenza, ha dichiarato gli imputati civilmente responsabili del fatto loro addebitato e li ha condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando con un unico motivo l'erronea interpretazione della norma penale e la manifesta illogicità della motivazione. Deducono, in particolare, che ai fini della integrazione del reato contestato è necessario un comportamento attivo o commissivo diretto a frustrare l'esecuzione forzata del provvedimento, in quanto la mera inattività viene perseguita solo con sanzioni di carattere civilistico. Evidenziano altresì che l'affermazione della Corte di Appello, secondo cui le giustificazioni difensive circa il coinvolgimento di strutture di proprietà condominiale per l'esecuzione dei lavori sarebbero state pretestuose, non risultando

1
Lineatore

che alcuno degli imputati abbia mai interessato della questione l'amministratore al fine delle opportune decisioni assembleari, è contraddetta dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'amministratore del condominio, interamente trascritte nella sentenza di primo grado, da cui si evince che altri condomini si opposero all'esecuzione dei lavori.

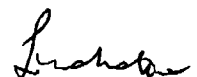
DIRITTO

Le censure mosse dai ricorrenti avverso l'impugnata decisione appaiono fondate.

Come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388 comma secondo c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente insequibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato; e ciò in quanto l'interesse tutelato dalla disposizione in esame non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Cass. Sez. Un. 27-9-2007 n. 36692).

Nel caso di specie, non par dubbio che l'obbligo imposto a carico degli attuali ricorrenti dal giudice civile col provvedimento cautelare in data 22-9-2000 poteva essere eseguito coattivamente senza la collaborazione attiva dei soggetti obbligati; tant'è che la Corte di Appello ha dato atto che, a seguito della mancata ottemperanza degli imputati, il Pascucci con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. si rivolgeva nuovamente al giudice civile, che determinava le modalità esecutive, demandando l'esecuzione all'ufficiale giudiziario, sotto il controllo del C.T.U. Cortesini, designato quale direttore dei lavori.

In applicazione dell'enunciato principio di diritto, pertanto, deve escludersi che la mera inottemperanza, da parte dei prevenuti,



alla misura cautelare adottata dal giudice civile, possa valere ad integrare gli estremi del reato contestato, a nulla rilevando, in contrario, il fatto che, come evidenziato nell'impugnata sentenza, i prevenuti abbiano continuato ad utilizzare le autoclavi *“senza alcun rispetto né per il provvedimento dell'A.G.né per il diritto alla tranquillità della famiglia Pascucci”*. Va ribadito, infatti, che oggetto della tutela giuridica apprestata dalla norma penale in esame non è il mancato rispetto del provvedimento giudiziale in sé, bensì l' *“elusione”* della sua esecuzione; termine che evoca una condotta ben più trasgressiva della mera inottemperanza, in quanto, in caso contrario, il legislatore avrebbe definito la condotta delittuosa in termini di *“inosservanza”*, come nell'art. 389 c.p., che sanziona la *“inosservanza di pene accessorie”*, nell'art. 509 c.p., che sanziona la *“inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro”*, o nell'art. 650 c.p., che sanziona la *“inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”*. Del tutto estraneo alla fattispecie criminosa in questione, d'altro canto, risulta il riferimento ad eventuali pregiudizi arrecati al beneficiario del provvedimento interinale non rispettato.

S'impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

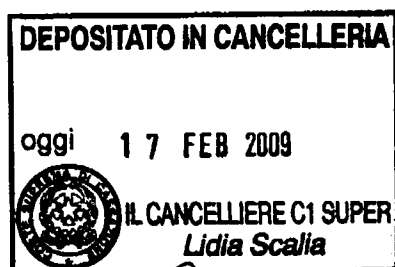
Così deciso in Roma il 15-1-2009

Il Consigliere estensore

Luca

Il Presidente

G. del



Scalia